



ENTE DI PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
PORTO AL RIORDINAMENTO  
ASSOCIATIVO DELL'AMBIENTE



MINISTERO  
DELL'INTERNO

ENTE CONFRATERNITARI (C.F. 00000000000)

CORPO NAZIONALE - GUARDIE - ECOLOGICHE - AMBIENTALI - VOLONTARIE

*Salvaguardia Ecologica, Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria, protezione Animali Servizi sociali Supporto Istituzionali, protezione Civile – riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'Art. 13 della legge 349/1986 – Decreto Ministeriale 000328 del 05/10/2023*

**CO.N.G.E.A.V. ISOLA D'ISCHIA,**

Sede Legale – Via Francesco Calise, 142 - 80075 FORIO (NA) – C.F. 91018180637

mail [congeavischia@gmail.com](mailto:congeavischia@gmail.com)

[www.congeavnazionale.com](http://www.congeavnazionale.com) – e-mail: [Ssegreteria.congeavnazionale@gmail.com](mailto:Ssegreteria.congeavnazionale@gmail.com) – pec: [congeavnazionale@pec.it](mailto:congeavnazionale@pec.it)

## **Statuto Nazionale CO.N.G.E.A.V.** **Per aderente sezioni provinciali e Locali**

**Corpo Nazionale Guardie - Ecologiche – Ambientali - Volontarie**

### **CAPO I**

#### **Principi e fondamenti**

##### **1. Denominazione**

È costituito, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del D. lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, nella veste giuridica di Organizzazione di Volontariato (O.d.v.), con formula abbreviata "CO.N.G.E.A.V".

La suddetta Associazione si dichiara apolitica, apartitica e aconfessionale. Essa agisce senza scopo di lucro. L'Organizzazione CO.N.G.E.A.V. si ispira ai canoni di democraticità, ripudiando ogni formale disparità di trattamento o di discriminazione per ragione di genere, razza, lingua, nazionalità, estrazione sociale, ideologia, religione, "handicaps" (disabilità) psichici e/o fisici, etc. In essa vige il massimo rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. Nello specifico, il sesso con presenza minoritaria, sarà rappresentato da un minimo del 40% (quaranta per cento) dei componenti.

##### **2. Sede legale nazionale e locale.**

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. NAZIONALE ha sede legale in TIVOLI alla via VICOLO Dei GRANAI, 1 e sede fiscale in Campobasso, via Monte S. Gabriele 9/A - Potrà disporsi il trasferimento della sede legale con semplice deliberazione del Direttivo Nazionale. Tale eventualità non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione CO.N.G.E.A.V. ISOLA di ISCHIA ha sede legale: Via Francesco Calise, 142 - 80075 - FORIO (NA), potrà disporsi il trasferimento della sede legale con semplice deliberazione del Direttivo Congeav ISOLA di ISCHIA, fatta salva comunicazione alla sede NAZIONALE CONGEAV.

Ciascuna sede locale, provinciale, regionale costituita nel territorio della Repubblica Italiana accetta e sottoscrive integralmente quanto previsto dal presente statuto CO.N.G.E.A.V. NAZIONALE (nello specifico adotterà lo stesso statuto) e si impegna a rispettarne gli articoli del regolamento interno, debitamente sottoscritto con atto separato, quale attuazione delle presenti disposizioni.

Ciascuna sede locale, provinciale, regionale, conserva piena autonomia nell'ambito delle direttive /norme nazionali nel rispetto del presente statuto. Ciascuna sede locale, provinciale, regionale che si associa al CONGEAV NAZIONALE, potrà godere degli stessi eventuali vantaggi e agevolazioni che derivano dall'adesione.

L'associazione è organizzazione di volontariato ai sensi dell'art.32 del codice di terzo settore ed è strutturata come rete associativa secondo quanto disposto dall'art.41 del codice del terzo settore.

### 3. Durata e destinazione del Patrimonio in caso di scioglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Lo scioglimento dell'associazione o l'estinzione è deliberata da almeno tre quarti degli associati, e in tal caso, l'eventuale patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 8 e 9 del D. lgs. n. 117/2017.

Art. 8 : Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1

((...))

;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART 9: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si

intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### 4. Fonti normative

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il regolamento interno di esecuzione ed attuazione dello Statuto, che non sostituisce il presente, ma disciplina gli aspetti organizzativi più particolari, oltre che quelli disciplinari, dei soci nominati a GPG e con particolari attività di vigilanza.

#### 5. Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Per la sua interpretazione, si rimanda alle regole disciplinanti l'interpretazione dei contratti e ai criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

Lo Statuto può essere modificato con Delibera dell'Assemblea delle Regioni riunita in seconda convocazione, che riporti almeno il 75% dei voti favorevoli di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

#### 6. Scopi e obiettivi

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. ha lo scopo primario di salvaguardare la Natura e l'Ambiente in ogni sua forma, impegnandosi per la difesa e la protezione in ambito Ittico, Ambientale, Zoofilo, Venatorio, Tartufigeno e Micologico Protezione Animali, Servizio di safety e sicurezza integrata.

Rientrano nel novero dei compiti Istituzionali dell'Associazione, l'attività di **Protezione Civile** oltre che la partecipazione e la promozione di appositi corsi di addestramento per il proprio personale, unitamente alla iscrizione della Organizzazione negli appositi Registri Regionali di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile. Successivamente iscrizione al RUNTS

La sua attività coadiuva e funge da supporto alle Istituzioni dello Stato, singolarmente ed in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, nonché alle Forze dell'Ordine, anche attraverso attività campestri, sportive e culturali.

In via secondaria, l'Associazione CO.N.G.E.A.V. svolge attività nei seguenti ambiti:

- Assistenza sociale, Sociosanitaria, Primo Soccorso, U.O.T. 118, Assistenza Sanitaria, Beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, economiche, sociali, e collettività estere per aiuti umanitari. Qualora si verificassero le condizioni può collaborare alla risoluzione di problemi con Autorità, altri Enti per finalità sociali ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con riferimento ai sopraindicati aspetti istituzionali. Potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo le seguenti attività: prestare interventi di primo soccorso con mezzi idonei (ambulanze adeguatamente attrezzate) a chiunque ne faccia richiesta, trasporti di feriti ed infermi sul territorio nazionale ed europeo, prestare opera di assistenza richiesta da privati, Enti Pubblici (Protezione Civile Regionale e Nazionale), Associazioni, secondo le norme o condizioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione, dal Presidente, dal Dirigente, ovvero dal Consiglio Direttivo; Allestimento ed aggiornamento di materiale informativo e formativo attraverso la raccolta o acquisizione di testi e/o pubblicazioni; sicurezza per gli anziani, servizio di prevenzione antincendio, sicurezza per tutte le manifestazioni pubbliche. Il settore Servizio sanitario Co.n.g.e.a.v sarà regolamentato e disciplinato da statuto e regolamento interno regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate avente denominazione Congeav Humanitas Emergency. Il Personale Co.n.g.e.a.v – servizio sanitario si impegna a svolgere tali attività in forma totalmente gratuita o

rimborsi spesa.

L'attuazione degli scopi e obbiettivi primari e secondari può essere espletata anche mediante formazione, informazione e sensibilizzazione in ambito privato e pubblico. (es. Scuole, oratori, piazze, parchi pubblici, strutture private etc.)

## **7. Strumenti di attuazione degli scopi sociali.**

L'organizzazione esercita le suddette attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Al fine di perseguire gli scopi sopra riportati, l'Associazione si impegna ad assicurare una formazione adeguata ai propri iscritti, per poter meglio contribuire alla causa da perseguire.

Le attività si articoleranno anche attraverso la partecipazione a Fiere e Manifestazioni, a Conferenze, Convegni, Meeting (locali, nazionali, internazionali) nelle Scuole Pubbliche e/o Private di ogni grado, nelle Università, anche con dimostrazioni pratiche, sensibilizzando il cittadino ed i giovani, al rispetto e alla salvaguardia Ecozoofila - Ambientale, della Natura e di quanto in essa contenuto.

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente largamente inteso, comprensivo dell'intero patrimonio naturale, artistico, paesaggistico e umano, oltre che la definizione della qualità della vita dei consociati, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il "**C.O.N.G.E.A.V**" **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** potrà porre in essere gemellaggi, collaborazioni, convenzioni, riconoscimenti, accreditamenti e affiliazioni con altri Enti, oltre che la istituzione di iniziative finalizzate alla raccolta fondi.

## **8. Convenzioni.**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo rappresentante legale.

Sono ammesse solo convenzioni aventi ad oggetto attività rientranti e ricomprese nelle finalità statutarie.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **9. Condizioni per l'espletamento delle attività statutarie.**

L'Associazione CO.N.G.E.A.V. provvede, in via preliminare, alla iscrizione della Organizzazione stessa negli appositi Registri Comunali, Regionali, Nazionali e in ogni altro Registro Pubblico, qualora tale iscrizione sia propedeutica all'espletamento secondo legge delle varie attività. L'Associazione CO.N.G.E.A.V. ha l'obbligo di provvedere a stipulare apposite polizze assicurative nominative per i propri associati, a protezione dagli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Il consiglio direttivo nazionale ha l'obbligo di informare i propri iscritti, di vigilare e fornire loro tutti gli strumenti necessari al fine di assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza regolamentate dal d. lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e/o integrazioni.

## CAPO II

### Dell'organizzazione

#### 10. Gli organi centrali e locali.

**Gli organi centrali sono:**

- a) Il presidente nazionale
- b.1) Il consiglio direttivo nazionale
- c.) Gli ispettori nazionali
- d.1) L'assemblea generale nazionale dei soci
- e) Il coordinatore regionale

**Gli organi locali sono :**

- b.2) Il consiglio direttivo locale
- d-2) L'assemblea generale locale dei soci
- f) Presidente locale

#### **a) IL PRESIDENTE NAZIONALE**

- I. ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività.
- II. Convoca e presiede il direttivo nazionale
- III. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute
- IV. Provvede anche attraverso un delegato all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale
- V. Nomina, previo parere favorevole del direttivo nazionale i coordinatori generali per i settori operativi e di intervento.
- VI. In caso di impedimenti può essere sostituito dal Vice presidente nazionale o da altro membro del direttivo avente delega dallo stesso Presidente Nazionale.
- VII. È eletto dall'assemblea generale e a maggioranza dei presenti.
- VIII. Il suo mandato in carica è di anni 3 (tre) come per il consiglio direttivo e cessa alla fine del mandato o per dimissioni volontarie, per eventuale revoca, per gravi motivi, deciso dall'assemblea delle Regioni, ed il numero dei mandati potrà essere di tre consecutivi.
- IX. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile del direttivo nazionale.

#### **b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E LOCALE**

##### **b.1) Il Consiglio direttivo Nazionale**

- I. Delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei
- II. servizi e per l'esplicazione delle diverse attività
- III. Redige entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente
- IV. Delibera su ogni affare che importi trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio dal Consiglio Direttivo.
- V. Delibera l'istituzione di sezioni territoriali e sul commissariamento straordinario
- VI. Attiva le direttive per l'attività istituzionale
- VII. Redige un regolamento per la disciplina e l'organizzazione, stabilendo le norme

comportamentali che ciascun socio è tenuto a rispettare. Tale regolamento prevede altresì provvedimenti disciplinari da adottare in caso di violazione grave o di lesa immagine della CO.N.G.E.A.V.

- VIII. Nomina ispettori per la vigilanza e il rispetto delle leggi, delle norme statutarie e dei regolamenti interni sia delle stazioni territoriali che delle guardie.
- IX. Approva le elezioni dei Consigli Direttivi delle sezioni territoriali, ratifica agli eletti la loro carica.
- X. Dispone lo scioglimento dei consigli direttivi delle sezioni anche per il tramite degli ispettori nazionali, provvedendo alle relative gestioni commissariali qualora richiamati all'osservanza e agli obblighi ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, nonché dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dal direttivo nazionale, persistano a violarle.
- XI. Provvede ad ogni affare di non competenza dal coordinatore regionale
- XII. E' eletto dall'assemblea generale dei soci iscritti e il suo mandato è di anni 3.
- XIII. È composto da 6 membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario Amministratore e Tesoriere.
- XIV. I componenti del consiglio direttivo nazionale rivestono in ogni caso il ruolo di ispettore nazionale e commissario

#### **b.2) Il Consiglio direttivo sede Locale**

- Delibera i regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esecuzione delle diverse attività della sede locale.
- Redige entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente
- Delibera su ogni affare che importi trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio proposte nel corso dell'esercizio dal Consiglio Direttivo locale – (comunicando al Nazionale)
- Delibera l'istituzione di distaccamenti territoriali comunicando alla Sede Nazionale
- Esegue e controlla sul regolamento per la disciplina e l'organizzazione, stabilendo le norme comportamentali che ciascun socio è tenuto a rispettare. Tale regolamento prevede altresì provvedimenti disciplinari da adottare in caso di violazione grave o di lesa immagine della CO.N.G.E.A.V.
- Nomina ispettori per la vigilanza e il rispetto delle leggi, delle norme statutarie e dei regolamenti interni sia dei soci che delle guardie.
- Approva le elezioni della sezione territoriale, ratifica agli eletti la loro carica.
- Provvede ad ogni affare di non competenza dal coordinatore regionale
- E' eletto dall'assemblea generale dei soci iscritti e il suo mandato è di anni 3.
- È composto da un minimo di 7 membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario, Amministratore, Tesoriere, consigliere

#### **b.3) Modalità di sfiducia del Consiglio Direttivo Nazionale e Locale**

Su istanza della rappresentanza pari al 75% dei soci iscritti e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale o locale, la convocazione straordinaria dell'Assemblea generale per esprimere il voto di sfiducia all'operato del consiglio direttivo in carica. Tale motivata richiesta di convocazione dovrà essere inviata al consiglio direttivo almeno 30gg prima della data fissata per la convocazione. Nel caso fosse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75% dei soci rappresentati, il presidente nazionale o locale in carica dovrà provvedere all'attuazione di correttivi necessari per l'eliminazione della mozione di sfiducia espressa, riservandosi, nell'impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi dalla data del voto di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione del consiglio direttivo

nazionale o locale.

### **c) ISPETTORI NAZIONALI**

Sono nominati dal Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno funzioni di vigilanza sul rispetto delle leggi, dello statuto e del regolamento interno. Previa informazione al direttivo nazionale, possono procedere a controlli sulle gestioni delle sezioni territoriali per poi riportare per iscritto l'esito del lavoro ispettivo. Possono attivarsi in maniera autonoma, previa autorizzazione del direttivo nazionale o su richiesta dello stesso. Svolgono funzioni di commissario quando richiesto dal direttivo nazionale.

### **d.1 e d.2) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI NAZIONALE O LOCALE**

L'Assemblea generale CO.N.G.E.A.V. è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente Nazionale o locale dell'Associazione, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale o locale lo ritenga opportuno o quando sia fatta motivata richiesta al Presidente Nazionale o locale e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci iscritti.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

L'Assemblea, nelle modalità descritte in questo Statuto ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria dei soci ha la seguente competenze inderogabili:
  - Può apportare modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
  - Delibera sullo scioglimento e Sulla liquidazione dell'Associazione e su qualunque altra materia di sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 3/4 dei soci aventi diritto. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia a proprie spese.

L'assemblea dei soci può essere convocata a mezzo di comunicazione scritta sette giorni prima, contenente luogo, data e orario della prima convocazione e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Può essere altresì convocata con altri mezzi purché ci sia la comprovata ricezione della comunicazione (es. mail, Pec, modalità telematiche)

L'assemblea dei soci può essere convocata, qualora le condizioni esterne non permettano di

farlo in presenza, anche in modalità telematiche, a mezzo di collegamento audio-video o in videoconferenza (*conference call*) messaggistica a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e il trattamento di parità dei soci, e sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

**e) IL COORDINATORE REGIONALE e VICE**

Viene eletto dall'Assemblea generale dei soci, può essere eletto come membro del direttivo nazionale. Il coordinatore regionale risponde in via gerarchica del proprio operato al direttivo nazionale. È il responsabile del coordinamento di tutta l'attività svolta a nome della CO.N.G.E.A.V. nella sua Regione, Istituisce la Sede REGIONALE nella propria sede locale di iscrizione dandone comunicazione agli Enti preposti. In caso di impedimenti può farsi rappresentare tramite delega nelle riunioni del consiglio direttivo. Il coordinatore regionale può nominare un coordinatore provinciale nel caso sussistano almeno 4 sezioni nella stessa provincia. La elezione alla carica di coordinatore Regionale è regolamentata da apposita norma interna e deve essere ratificata dal direttivo nazionale il quale la approva solo dopo averne verificato le qualità morali, tecniche e culturali minime necessarie. La ricorrente assenza ingiustificata del coordinatore regionale all'assemblea generale dei soci è considerata grave inadempienza sociale.

**f) IL PRESIDENTE LOCALE**

- I. ha la rappresentanza legale dell'Associazione locale e ne dirige l'attività.
- II. Convoca e presiede il direttivo locale
- III. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute
- IV. Provvede anche attraverso un delegato all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Locale
- V. Nomina, previo parere favorevole del direttivo locale i coordinatori generali per i settori operativi e di intervento.
- VI. In caso di impedimenti può essere sostituito dal Vice presidente locale o da altro membro del direttivo avente delega dallo stesso Presidente Locale.
- VII. È eletto dall'assemblea generale e a maggioranza dei presenti.
- VIII. Il suo mandato in carica è di anni 3 (tre) come per il consiglio direttivo e cessa alla fine del mandato o per dimissioni volontarie, per eventuale revoca, per gravi motivi, ed il numero dei mandati potrà essere di tre consecutivi.
- IX. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile del direttivo locale.

**CAPO III**

**Dei Soci,**

ammissione e numero degli associati

## 11 - SOCI, DIRITTI E DOVERI, AMMISSIONI, NUMERO ASSOCIATI

Premesso che il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire a CO.N.G.E.A.V. OdV Nazionale o locale, le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

I SOCI del Corpo "C.O.N.G.E.A.V" Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie si dividono in:

### **SOCI FONDATORI, SOCI ONORARI, SOCI ASPIRANTI, SOCI EFFETTIVI, SOCI SIMPATIZZANTI.**

- I **Soci Fondatori** sono coloro che, sono intervenuti nell'Atto Costitutivo e restano tali anche se vi sono variazioni del consiglio direttivo.

- I **Soci Onorari** sono coloro che, per particolari meriti aiutano in modo tangibile l'Organizzazione con donazioni di mezzi o di danaro o che si siano particolarmente distinti nella collaborazione, senza peraltro farne parte integralmente dell'Organizzazione.

Essi possono essere persone fisiche, e/o persona giuridiche.

Sono nominate solo dalla Direzione Nazionale, con proposta dei rispettivi Responsabili delle Delegazioni e delle sezioni locali, legalmente costituiti nei singoli Comuni.

- I **soci Aspiranti** sono coloro che non hanno ancora terminato il tirocinio ed il corso di specializzazione interno o i corsi, indetti dagli organi competenti d'appartenenza per Guardie Volontarie, Ecologiche, Ambientali, Venatorie, Zoofile, Ittiche, protezione civile, safety, servizio sanitario Bld.

- I **soci Effettivi** coloro che dopo l'iscrizione hanno completato il tirocinio ed il relativo corso di specializzazione. –

- I **soci Simpatizzanti** sono coloro che simpatizzano per il sodalizio ma non hanno i requisiti necessari a diventare soci effettivi o non vogliono essere impegnati totalmente con il sodalizio

In ogni caso tutti i soci su elencati che vorranno far parte del sodalizio ad esclusione dei Soci Onorari, hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale pena l'esclusione dal sodalizio.

## 12 ADESIONE – MODALITA'

Le domande di adesione al sodalizio devono essere indirizzate alla direzione della sede di appartenenza, che definisce la pratica per l'accettazione dell'iscritto.

Le domande di ammissione dei soci di minore età, dovranno essere firmate dai genitori, con

l'accortezza di individuare la potestà congiunta o disgiunta in caso di separazione o divorzio.

Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. (apposita domanda scaricabile da internet)
- Dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e regolamenti (apposita domanda scaricabile da internet)

Definita la pratica di accettazione, viene comunicata alla sede nazionale (ufficio tesseramento) per l'inserimento dei dati nei registri locali e Nazionali.

Possono aderire a CO.N.G.E.A.V anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle eventuali organizzazioni di volontariato già socie. In caso di richiesta di un Ente del terzo settore, alla

domanda scritta dovranno essere allegati copia di:

- Atto costitutivo, statuto, e certificate di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'agenzia delle entrate;
- Documento di identità del legale rappresentante;
- Registro degli aderenti ad elenco nominativo di quelli che ricoprono cariche sociali.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di iscrizione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di accettazione domanda ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sui registri nazionali, a cura del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo Status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nei seguenti articoli.

### 13 - RILASCIO TESSERE, FREGI, ENCOMI

Spetta alla Presidenza Nazionale, il rilascio delle Tessere di Socio provvisorio o definitive che siano, dei distintivi metallici e non metallici, nonché degli Attestati di Socio Ordinario, di Benemerenza, di Elogio, di Encomio e di Encomio Solenne. I gradi e le Uniformi Sociali non potranno essere uguali a quelli Militari-Polizieschi onde non interferire o creare confusione con le attività meritorie delle Istituzioni Pubbliche. I gradi, di tipo "ONORIFICO" ed aventi lo scopo di ben delineare gradi e funzioni rivestite in seno all'Associazione, saranno quindi del tipo "Civile" (a titolo esemplificativo, per gli Soci "Ufficiali" giammai potranno adottarsi le stelle a cinque punte).

### 14 - Condizioni *sine qua non* per l'iscrizione dovranno essere:

premesso che l'iscrizione e la partecipazione al sodalizio è libera secondo i criteri "porte aperte" stabilito nel C.N.A. che garantisce a chiunque sia interessato al perseguimento dei fini dell'associazione il diritto di aderire ad essa con assoluta parità di diritti e di doveri, IN ALCUNI CASI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI IN CUI IL SODALIZIO ESERCITA ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA (Decreti Prefettizi) E/O ATTIVITA' POTENZIALMENTE ESPOSTE A RISCHIO (Disposizioni Sanitarie) (*Antincendio boschivo, antincendio alto rischio, controllo, vigilanza boschi e salvaguardia di fauna selvatica*) è opportuno avere i seguenti requisiti: buona moralità, ottima salute, godimento dei Diritti Civili

i giovani d'età non inferiore a 16 anni, previo consenso di chi, esercita la Patria Potestà.

È indispensabile per l'iscrizione al sodalizio, certificazione medica atta a dimostrare che il socio volontario sia idoneo ad esercitare le attività particolari dove è richiesto sforzo fisico ed attitudini assimilabili.

### 15 - CESSAZIONE DA SOCIO O RAPPORTO

il Socio CO.N.G.E.A.V. o l'Ente del terzo settore o Enti senza scopo di lucro associato, che per qualsiasi ragione cessi di far parte del sodalizio, sarà tenuto a restituire quanto consegnatogli gratuitamente in comodato o in caso di acquisto con fondi personali, (divise, materiale di pronto

impiego, ecc. ecc.) oltre la tessera, distintivo e stemmi richiamanti l'effigie e le attribuzioni dell'Organizzazione.

## **16 - QUOTA ASSICURATIVA**

il Socio CO.N.G.E.A.V. o l'Ente del terzo settore o Enti senza scopo di lucro associato, all'atto dell'iscrizione, col versamento del contributo associativo, verserà anche la quota assicurativa, per danni derivanti dal proprio servizio di Istituto.

## **17 – QUOTA ASSOCIATIVA**

Coloro i quali, pur mancando di fondi personali volessero appartenere al Corpo Nazionale delle Guardie Ecologiche – Ambientali - Volontarie - associandosi - saranno nel limite del possibile aiutati dalla Direzione, per l'approvvigionamento di vestiario e stemmi del Corpo, ma saranno comunque tenuti a versare la quota associativa ed assicurativa.

La quota associativa necessaria all'iscrizione annuale è fissata in €30,00 e dovrà essere pagata entro il 31 gennaio di ogni anno e non oltre il 28 febbraio. Ogni socio volontario che entri a far parte del sodalizio in qualunque periodo dell'anno, per essere considerato ufficialmente iscritto è tenuto a versare la quota associativa. Il Direttivo Nazionale, può riservarsi la possibilità di variare la quota associativa in funzione delle spese di gestione previa motivata comunicazione a tutte le sedi del territorio nazionale e dopo averne esplicitato il rendiconto economico.

## **18 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO O ASSOCIATO**

La qualifica di Socio si perde per:

dimissioni, morosità nel rinnovo della quota associativa, esclusione per violazioni gravi allo Statuto e Regolamento Interno, o sotto la segnalazione motivata e scritta del Consiglio Direttivo, ispettori, della sede di appartenenza o del Nucleo a cui fa capo, per gravi motivi di salute, in casi gravi o per decesso.

Il Socio che per qualunque motivo cessi di far parte delle Associazioni o Gruppi Federati con l'Organizzazione **“C.O.N.G.E.A.V” Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie.**, non ha diritto ad alcun rimborso e non potrà in ogni caso vantare condizioni creditorie nei confronti della Sede Nazionale dell'Organizzazione o della Sede locale di appartenenza. –

## **19 - MOROSITA'**

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, trascorso il tempo massimo di 30 gg. ovvero un mese; l'esclusione per provvedimento disciplinare, o per **morosità**, verrà sancito dopo la conclusione di regolare inchiesta, dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci. Il provvedimento dovrà necessariamente essere notificato alla persona a mezzo comunicazione scritta.

## **20 - ESCLUSIONE, SOSPENSIONE**

Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per esclusione per gravi motivi (dettati da regolamenti Prefettizi) , non potranno più presentare domanda di riammissione nell'Organizzazione, ne tanto meno, nei Nuclei delle Guardie ad essa collegati. E' ammessa domanda di sospensione temporanea dal servizio ma con obbligo di rinnovo tesseramento come da normativa vigente; pena l'esclusione dal sodalizio per morosità. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata e motivata adeguatamente all'associato che potrà

presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ricorrendo all'assemblea dei soci.

**21 - I DIRITTI DEI SOCI SONO:**

- . Partecipare alla vita Organizzativa nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal regolamento interno;
- . Frequentare i locali sociali e servirsi delle attrezzature che saranno acquisite dal sodalizio;
- . eleggere le cariche sociali ed essere eletti (per coloro i quali non hanno la maggior età devono essere rappresentati dal genitore che ne esercita la patria potestà) che abbiano i requisiti di anzianità e buona moralità;
- . essere informati sulle attività associative e controllarne l'andamento;
- . partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- . concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- . essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- . prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- . chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
- . formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione in riferimento ai fini di vari obbiettivi previsti dallo Statuto. –

**22 - I DOVERI DEI SOCI o Enti terzo settore o Enti senza scopo di lucro associati sono:**

- . rispettare le norme contenute nello Statuto e Regolamento Interno;
- . non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione CO.N.G.E.A.V. e degli Enti ad essa annessi;
- . essere in regola con il pagamento della quota sociale;
- . rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo e delle Regole introdotte dagli stessi organi Superiori per ogni singolo Raggruppamento, Regionale, provinciale o sezione locale di appartenenza. –

**23 - RIMBORSI SPESA – ATTIVITA' VOLONTARIA**

i soci prendono atto che l'attività di Volontariato, deve intendersi quella prestata in modo personale e volontaria, in forma gratuita, tramite l'Organizzazione – Gruppo – sezione locale di cui il Volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono previsti esclusivamente rimborsi spesa così come recita il codice del terzo settore 117/17.

**24 - ATTIVITA' VOLONTARIATO E CARICHE DIRETTIVE GRATUITO**

Si ribadisce che l'attribuzione di Cariche Direttive, siano esse Statutarie che Operative sono gratuite; nessun Socio o Gruppo – sezione locale potrà pretendere dal Corpo C.O.N.G.E.A.V o da terzi, corrispettivi per l'opera di Volontariato prevista dal presente Statuto.

L'attività di Volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, possono essere soltanto rimborsate dal Comando delle Guardie di appartenenza, le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti ed in base ai fondi costituiti nelle Casse del Corpo.

### CAPO III

#### SCRITTURE CONTABILI E BILANCI - Delle risorse e gestioni economiche –

**25** – Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 117/2017 in relazione al bilancio si esplicita quanto segue:

si redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate e **non superiori a 300.000**, redatto nella forma del rendiconto per cassa. **nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata))**  
**Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art 13 del D.lgs. sarà redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia))**

**26** - Ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è possibile trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle attività da:

- a) **quote associative**, (vedi precedente art 17)
- b) **contributi pubblici e privati**, (Convenzioni con enti Pubblici quali Comuni, Regioni, fondieuropei, fondi su progetti, o Enti privati per servizi di incolumità pubblica.
- c) **donazioni e lasciti testamentari**,
- d) **rendite patrimoniali**,
- e) **da attività di raccolta fondi**, I destinatari di queste campagne sono i privati (cittadini o aziende), a cui si chiedono donazioni / erogazioni liberali / contributi di natura non corrispettiva, ma anche lasciti testamentari. Si possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Ai fini fiscali però continuano a non formare il reddito degli enti, i fondi pervenuti a seguito di raccolte di

fondi **effettuate occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Stando alle previsioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, nelle raccolte di fondi si possono impiegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verranno adottate apposite linee guida per disciplinare il reperimento dei fondi. Infine si ricorda che ad oggi per ogni raccolta fondi deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata.

- f) **da attività diverse** All'articolo 6 del Codice del Terzo Settore è prevista la possibilità di esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale (previste dall'art. 5 del Codice del terzo settore. Lo svolgimento delle attività diverse è ammesso purché espressamente previsto dallo statuto associativo e solamente in via **secondaria e**

**strumentale** rispetto alle attività di interesse generale. I limiti e i criteri per stabilire il carattere strumentale e secondario delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale. Dovrà comunque essere tenuto conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale. tali attività dovranno essere documentate dall'organo di amministrazione, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'individuazione della attività diverse è importante ai fini della definizione del carattere non commerciale dell'Ente del Terzo Settore. Si rammenta infatti che se i proventi derivanti dalle attività diverse (escluse le sponsorizzazioni) e dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciale, superano le entrate derivanti da attività non commerciali, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a partire dal periodo di imposta in cui si verifica l'evento.

- g) **Da finanziamenti, mutui e prestiti** ogni responsabile di sezione locale Co.n.g.e.a.v. per raggiungere gli scopi associativi per la funzionalità della stessa, per acquisto di autovetture, automezzi, attrezzature e quanto concerne l'attività dell'Ente, sentito il parere del direttivo che redige un verbale assembleare, per il tramite Segretario Amministrativo, o con

documento di potere di firma, può chiedere l'apertura di C/C postale o bancario e accedere a mutui, prestiti e finanziamenti. L'apertura di C/C postale o bancario è in ogni caso necessario per la tracciabilità dei contributi e risorse economiche dell'Ente.

Le attività di interesse generale prestate, si possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non si possono quindi avere contributi per le attività di interesse generale e con quei contributi sostenere ad esempio i costi generali dell'Ente.

## CAPO IV

Delle divise, abbigliamento, automezzi, Festeggiamenti, benemerenze

### **27 - DIVISE, FREGI, DISTINTIVI, ABBIGLIAMENTO, AUTOMEZZI**

Il Direttivo Nazionale approva tutte le divise, i fregi, i distintivi l'abbigliamento, e gli allestimenti degli automezzi in conformità con le disposizioni di legge. Provvede a coprirli da copyright e possono essere utilizzati dalle Sezioni Locali solo previa autorizzazione del Direttivo Nazionale e della massima autorità di Pubblica Sicurezza.

**28 - RICORRENZA SANTO PATRONO** Per festeggiare la ricorrenza della Costituzione del Corpo *"Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie"*, viene istituita una manifestazione commemorativa che si svolgerà annualmente nella ricorrenza di S. Giorgio o in altra data da determinarsi.

**29 – BENEMERENZE CAVALLERESCHE E MEDAGLIE** La Direzione del **"C.O.N.G.E.A.V" Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** può premiare le persone, fisiche e/o giuridiche che si siano distinte in speciali ed eccezionali circostanze nei confronti del Sodalizio ovvero coloro i quali siano pervenuti alla Chiara Fama nelle Scienze, nelle Lettere, nelle Arti, nelle

Volontariato, apportando un reale contributo al Progresso dell'Umano Incivilimento o suscitando Ricerche Scientifiche in determinati rami dell'immenso Scibile Umano, che si siano prodigati verso il Loro Prossimo per mezzo di Attività Filantropiche e/o Zoofile, comunque Biofile, conferendo Loro la "Medaglia di Benemerenzza", la quale può essere coniatata in Bronzo, ovvero Argentata oppure Aurata, a seconda dell'entità dei Meriti. La foggia è da stabilirsi. La Direzione del "C.O.N.G.E.A.V" **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** può altresì conferire delle "Medaglie Commemorative" per celebrare degnamente fatti solenni ovvero avvenimenti di singolare importanza per il Sodalizio e/o per la Società, la "Medaglia al Merito Umanitario", "le Palme al Merito del Volontariato" (palme bronzate, argentate o dorate a seconda della classe, sospese ad un nastro di colore rosso). Si chiarisce e ribadisce pervicacemente che NESSUNA fra queste Medaglie, Simbolo dell'Onore Adamantino di chi le ha guadagnate per Meriti Indiscussi ed Indiscutibili costituisce Onorificenza Equestre ovvero Titolo e/o Distinzione Cavalleresco/a. Scopo di tali Medaglie di Merito è senza meno quello di remunerare e distinguere chiunque per virtuose azioni si sia reso degno di speciale considerazione. Il "C.O.N.G.E.A.V" **Corpo Nazionale Guardie Ecologiche – Ambientali – Volontarie** può altresì premiare per mezzo di Diplomi, Attestati, Targhe, Coppe etc. Sono ammesse benemerenzze dello Stato, per calamità naturali, emergenze e benemerenzze cavalleresche quali: SMOC, SMOM, e UNCI

## CAPO V

### Agevolazioni fiscali

**30 Ai fini fiscali** il sodalizio rientra nella categoria degli enti non commerciali, cioè tra quegli enti, pubblici o privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73 Dpr 917/1986 - Tuir). In particolare si fa riferimento all'Art. 82 del codice del terzo settore che recita:

1.. *Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.*

2. *Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.*

3. *Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.*

4. *Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa*

pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Il **reddito complessivo** del sodalizio CO.N.G.E.A.V non commerciale potrà essere formato da: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa, redditi diversi. Sono esclusi quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. In presenza di tali redditi l'associazione sarà tenuta al versamento delle imposte previste dalla normativa vigente (IVA e imposte dirette Ires e Irap). Qualora l'associazione sia titolare di un reddito d'impresa derivante da un'attività commerciale, dovrà adottare un idoneo regime contabile e fiscale, che oltre a indicare come calcolare il reddito imponibile, determinerà quali sono i registri contabili da tenere.

Le **agevolazioni fiscali** contenute nel testo unico delle imposte sui redditi consistono principalmente nel non considerare commerciali, ai fini della **determinazione del reddito di impresa** delle associazioni, alcune entrate che di norma lo sarebbero. In particolare ci sono alcuni introiti che sono stati de-commercializzati per tutti gli enti non commerciali e altri che non sono considerati commerciali solo per le associazioni o alcuni tipi di associazioni.

#### **De commercializzazione generica per gli enti non commerciali**

L'art. 143 del Tuir stabilisce che per gli enti non commerciali, non sono considerate commerciali:

- le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

#### **De commercializzazione specifica per gli enti non commerciali di tipo associativo**

L'art. 148 del Tuir, prevede le seguenti ulteriori agevolazioni per gli enti non commerciali di tipo associativo. In particolare con concorrono a formare reddito:

- le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributo associativo,
- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati (solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona)
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (solo per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona)

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari (solo per le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, purché l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati)
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (solo per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, associazioni politiche, sindacali e di categoria, associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Tale attività deve essere strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati)

pertanto l'Ente Co.n.g.e.a.v. è da considerarsi non commerciale di tipo associativo solidale come previsto dal Testo Unico sulle Imposte dei Redditi Art 148, e come specificato nel presente statuto agli articoli 3,4,5,6,7,8,9,11,21,22,23,24,25,28, inoltre per sedi locali Co.n.g.e.a.v. In presenza di sole entrate istituzionali l'associazione non è

obbligata alla tenuta della contabilità e, se non sono nemmeno presenti persone retribuite, non è nemmeno tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### **attività che vengono sempre considerate commerciali:**

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- somministrazione di pasti,
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito,
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali,
- gestione di spacci aziendali e mense,
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
- gestione di fieri ed esposizioni a carattere commerciale,
- pubblicità commerciale,
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

I principali riferimenti normativi in materia fiscale per gli enti non commerciali di tipo associativo, sono dati dal Capo III del Decreto del presidente della repubblica n. 617 del 1986 - Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (Tuir) e dall'art. 4 del Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Le stesse agevolazioni previste dal Tuir ai fini della determinazione del reddito imponibile, trovano corrispondenza anche ai fini IVA ad eccezione delle attività di turismo sociale (de commercializzate per alcuni tipi di associazioni) e dei contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Per determinare se questa ultima tipologia di contributo è soggetta ad IVA, è necessario rifarsi alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 21.11.2013 che ha trattato in modo specifico il trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

## Norme finali

### 31 COMUNICAZIONE, IMMAGINE E SOCIAL

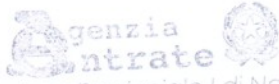
La comunicazione convenzionale, via web e social deve rispondere agli standard di serietà e professionalità dettati dalle linee guida redatte nell'apposito REGOLAMENTO NAZIONALE che garantisce la tutela dell'immagine della CO.N.G.E.A.V. Tutti i mezzi di comunicazione a nome CO.N.G.E.A.V. devono essere autorizzati dal Direttivo Nazionale e potranno essere controllati dagli organi preposti che in caso di lesa immagine o di uso improprio potranno imporre la chiusura.

**32 ARTICOLAZIONI SEDI CO.N.G.E.A.V E RESPONSABILITA'** Le Sedi distaccate sul Territorio Nazionale del Co.n.g.e.a.v. sono così articolate: Sedi Regionali Provinciali, locali Comunali. TUTTE LE SEDI ADERENTI ed ASSOCIATE comprese quelle di Ente terzo settore o non lucrative, si impegnano ad adottare, rispettare il presente statuto, farlo proprio, attraverso un atto formale di adesione, senza apportare alcuna modifica ed integrazione. Le Sedi Regionali, provinciali, comunali distaccate sul territorio nazionale esercitano in modo autonomo ma sotto il diretto controllo della Sede Nazionale. Qualunque modifica sostanziale e decisione per la direzione e l'esercizio del Co.n.g.e.a.v. Regionale (COORDINAMENTO REGIONALE), Provinciale, e Locali Comunali dovrà essere sottoposta ad approvazione della Sede Nazionale.

LA SEDE NAZIONALE DECLINA TUTTE LE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI CHE POSSONO DERIVARE DA INIZIATIVE INTRAPRESE DALLE SEDI TERRITORIALI E CHE NON SIANO STATE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE PER ISCRITTO E APPROVATE. TUTTE LE INIZIATIVE delle Sedi Territoriali, senza l'approvazione della Sede Nazionale, non è ritenuta valida. La Responsabilità dell'operato delle singole Sedi Regionali, Provinciali e locali Comunali, è soggettiva e non imputabile alla Sede Nazionale.

### 33 REGOLAMENTO INTERNO – CODICE CIVILE – CODICE TERZO SETTORE

Per quanto non espressamente citato nel presente statuto, si fa riferimento Ai regolamenti interni del sodalizio Co.n.g.e.a.v approvati dal Direttivo Nazionale, al Codice Civile al codice del Terzo settore e tutte le normative che regolamentano gli Enti OdV

  
  
Direzione Provinciale I di Napoli  
Ufficio Territoriale di Ischia  
Registrato ad Ischia il 12 MAG 2025  
N. 49 Serie 3  
Esatti Euro esente dalle imposte  
Euro ( Indice )

